

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 690 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A UN MEDICO CHIRURGO A SUPPORTO DEI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE DI DERMATOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 744/26

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il fabbisogno di medici nella disciplina di dermatologia e venereologia aziendale conta attualmente un posto vacante la cui copertura è stata autorizzata dall'Area Sanità e sociale della regione Veneto con nota prot. n. 271626 del 5 giugno 2024;
- l'Azienda non dispone di candidati disponibili dalla propria graduatoria di concorso, né è stato possibile, ad oggi, provvedere al reclutamento di candidati utilmente collocati in graduatorie in possesso di altre Aziende del SSR;
- la perdurante assenza di medici strutturati, unita alla carenza di ore di specialisti ambulatoriali interni nella branca di dermatologia, che ad oggi non è stato possibile assegnare, rende necessario provvedere al recupero delle liste d'attesa aziendali, che registrano un'importante consistenza soprattutto per quanto concerne le prestazioni di controllo;
- l'Azienda dispone di un elenco di idonei all'attribuzione di incarichi individuali di cui all'art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, in qualità di medici iscritti alle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia, approvato con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 605 del 26 agosto 2025, che rimane efficace finché utile a soddisfare il fabbisogno dell'Azienda entro il termine di due anni dalla data di approvazione;
- vista la necessità di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie dermatologiche, la Responsabile dell'UOSD Assistenza specialistica, con parere favorevole del Direttore Sanitario, ha chiesto di procedere al conferimento di un incarico libero professionale nella disciplina di dermatologia e venereologia, attingendo dall'elenco dei candidati idonei sopra citato;
- ai sensi delle disposizioni dettate per l'anno 2026 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026, l'Azienda dispone, tra le altre, dell'autorizzazione al conferimento di un incarico di collaborazione a medici libero professionisti a supporto delle unità operative di dermatologia, concessa dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 399609 del 18 agosto 2025.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;

- la durata è di sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione; il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile della UOSD Assistenza specialistica, articolata in 2 accessi settimanali di 4 ore ciascuno ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020;
- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, in linea con quanto disposto dalla DGRV n. 580 del 27 maggio 2024, è pari a euro 40,00 orari lordi e onnicomprensivi per tutti i medici in formazione specialistica;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Responsabile della UOSD Assistenza specialistica presso il quale si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 8.400,00 euro;
- il conferimento degli incarichi di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di prendere atto dell'elenco dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella medesima disciplina per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa approvato con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 605 del 26 agosto 2025 e di conferire un incarico di collaborazione libero professionale al primo medico

disponibile utilmente collocato nell'elenco di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di conferire, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020, un incarico di collaborazione di natura libero professionale al primo medico disponibile utilmente collocato nell'elenco dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella medesima disciplina per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa approvato con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 605 del 26 agosto 2025;
2. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
4. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 8.400,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	8.400,00

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo iscritto alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia da assegnare ai servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa

nr. _____ di reg. contr. del _____ 2026

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 605 del 26 agosto 2025 è stato approvato l'elenco dei medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella disciplina di dermatologia e venereologia per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa per questa Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- con deliberazione n. ____ del _____ la dr.ssa _____, nata a _____ il giorno _____, è stata individuata quale professionista alla quale conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
 - luogo di nascita:
 - data di nascita:
 - codice fiscale:
 - partita iva:
 - residente a:
- (d'ora in avanti indicato come "*il professionista*")

si conviene e si stipula quanto segue:
1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. art. 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020 a supporto delle unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa aziendali.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ **2026** e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** _____ **2026**.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista afferirà alla UOSD Assistenza specialistica (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, articolata in 2 accessi di 4 ore settimanali ciascuno.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 40,00 orari lordi e omnicomprendivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Responsabile della UOSD Assistenza specialistica presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA